

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 11 NOVEMBRE 2004, N. 57

**PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA
(PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA N. 150)**

(pubblicata sul BURV 21 dicembre 2004, n. 130)

Il Consiglio regionale del Veneto

Premesso che con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 la Giunta regionale ha adottato il piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera provvedendo, in ottemperanza di quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, ad inviarlo alle Province e a comunicare ai Comuni l'avvenuta pubblicazione dello stesso sul sito internet regionale e dando notizia della sua adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e in due quotidiani a diffusione regionale;

Vista la d.G.R. n. 40/CR del 6 aprile 2004 con la quale, a seguito delle osservazioni e proposte, sia al piano medesimo che alla zonizzazione del territorio regionale come preliminarmente individuata nella d.G.R. 28 marzo 2003, n. 799, adottata ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, è stato riesaminato e modificato il piano regionale di risanamento dell'atmosfera e la normativa di piano;

Preso atto inoltre che:

- nel corso dell'esame del piano da parte della competente Commissione consiliare si è ravvisata l'opportunità che i tavoli tecnici zonali (TTZ), ai quali è stato demandato il compito di coordinare gli interventi dei Comuni ricadenti nelle varie zone o agglomerati in cui è stato suddiviso il territorio regionale, provvedano annualmente ad inviare al Comitato di indirizzo e sorveglianza (CIS) al quale è demandata l'individuazione delle linee guida degli interventi da programmare per la tutela dell'atmosfera, un rapporto sintetico sull'efficacia delle azioni intraprese e di proposta di eventuali modifiche della zonizzazione provinciale;
- in tale sede, si è altresì ritenuto di demandare alle competenti amministrazioni provinciali il potere di sostituirsi al sindaco qualora per inerzia dello stesso non vengano adottate tutte le iniziative dirette ad ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa anche quando decise nei TTZ o nel CIS;

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Settima Commissione consiliare nella seduta del 14 ottobre 2004;

Udita la relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Maurizio Conte;

Vista la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20;

Vista la delibera di Giunta regionale 15 febbraio 2000, n. 452;

Vista la delibera di Giunta regionale 28 marzo 2003, n. 799;

Vista la d.G.R. 40/CR del 6 aprile 2004 con la quale è stato trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione il piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera;

con votazione palese,

delibera

di approvare il piano di tutela e risanamento dell'atmosfera allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante.

ALLEGATO

PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA

Indice generale

(omissis)

Capitolo 1

INQUADRAMENTO GENERALE

(omissis)

Capitolo 2

ELEMENTI DI SINTESI SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

(omissis)

Capitolo 3

CARATTERIZZAZIONE DELLE ZONE

(omissis)

Capitolo 4

QUADRO NORMATIVO DI BASE IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

(omissis)

Capitolo 5

ANALISI DELLE TENDENZE

(omissis)

Capitolo 6

LE AZIONI DEL PIANO

(omissis)

Capitolo 7

PROVVEDIMENTI A LUNGO TERMINE

(omissis)

Capitolo 8

ELENCO DEI DOCUMENTI UTILIZZATI

(omissis)

Capitolo 9

RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI PROCEDURALI

(omissis)

Capitolo 10

COORDINAMENTO INTERREGIONALE

(omissis)

Glossario

(omissis)

Allegati

NORMATIVA GENERALE

articolo 1

Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera

1. Il presente piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera è predisposto in attuazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351 e degli artt. 22 e 23 della l.r. 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche.

articolo 2

Obiettivi

2. In conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione statale e comunitaria, il presente piano si propone l'obiettivo di perseguire su tutto il territorio regionale il raggiungimento della riduzione degli inquinanti nel pieno rispetto della tempistica evidenziata da dette normative, come meglio specificato nelle tabelle allegate al presente piano.

articolo 3

Misure e azioni

1. Le azioni del piano sono organizzate secondo due livelli di intervento:

- misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, propedeutiche alla definizione dei piani applicativi.
- azioni di intervento che prospettino una gamma di provvedimenti da specificare all'interno dei piani applicativi precedentemente concordati.

articolo 4

Comitato di indirizzo e sorveglianza

1. È costituito il Comitato di indirizzo e sorveglianza composto dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti delle Giunte provinciali del Veneto e dai Sindaci dei Comuni capoluogo.
2. Il Comitato elabora le indicazioni per la redazione dei piani di azione, dei Piani di risanamento e dei piani di mantenimento e provvede altresì a verificarne, con cadenza annuale, l'efficacia.

articolo 5

Competenza dei Comuni

1. I Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati "A" ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 351/1999 elaborano i piani di azione da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio.
2. I Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati "A" e "B" ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 351/1999 elaborano i piani di risanamento da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio.
3. I Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati "A", "B" e "C" ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 351/1999 elaborano i piani di mantenimento da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio.
4. I Comuni di cui ai precedenti commi attuano quanto previsto dai piani stessi.

articolo 6

Competenza delle Province

1. Le Province approvano i piani d'azione, i piani di risanamento e i piani di mantenimento elaborati dai Comuni, apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare nel territorio provinciale le azioni.
2. Le Province, in caso d'inerzia del Sindaco, adottano in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie d'allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei tavoli tecnici zonali o del Comitato di indirizzo e sorveglianza.

articolo 7

Tavolo tecnico zonale

1. Presso ogni Provincia viene istituito un tavolo tecnico zonale presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni inseriti nelle zone classificate "A", "B" e "C".
2. Il tavolo tecnico ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei piani di azione, di risanamento e di mantenimento, finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite, e di verificarne la loro applicazione.

articolo 8

Durata

1. Il piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera ha efficacia a tempo indeterminato, ed è sottoposto a revisione ogni tre anni e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità per adeguamento a normative comunitarie, nazionali e regionali, ovvero sulla base dei dati raccolti e delle esperienze acquisite.

articolo 9

Varianti ed aggiornamenti

1. Le varianti al piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale, salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 6, della l.r. 16 aprile 1985, n. 33, non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del presente piano:
 - a) La modifica parziale dell'elenco dei Comuni inseriti nelle varie zone a diverso grado di criticità ri-

spetto ai valori limite previsti, individuate sulla base dell'art. 5 del d.lgs. n. 351 del 4 agosto 1999.

b) Gli aggiornamenti del piano conseguenti a decisioni assunte dal Comitato di indirizzo e sorveglianza nell'ambito delle proprie competenze.

3. L'inserimento di un Comune in una diversa zona, con riguardo alla criticità dei limiti previsti, rispetto a quella individuata dal presente piano, può essere richiesto dal Comune direttamente interessato sulla base della dimostrazione della sussistenza delle caratteristiche che giustificano tecnicamente detta modifica.

4. Le varianti al presente piano previste al precedente comma 2 sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti gli enti interessati e la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere ai sensi dell'art. 19, comma 6, della l.r. 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche.

ANALISI CAMPO DI VENTO STAZIONI A 10 M (ARPAV - CENTRO METEOROLOGICO DI TEOLO)

(omissis)

MAPPA STAZIONI METEOROLOGICHE (ARPAV - CENTRO METEOROLOGICO DI TEOLO)

(omissis)